



# COMUNE DI AGLIANO TERME

PROVINCIA DI ASTI

## ORDINANZA

**N. 22 DEL 27/07/2021**

### OGGETTO:

**ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE EX ART 54 D.LGS 267 / 2000 : DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE (ECCEPTE MEZZI DI SOCCORSO E DI POLIZIA) E DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA ROMA (LATO NORD - MUNICIPIO) A PARTIRE DAL GIORNO 27/07/2021 SINO ALGIORNO 02/08/2021 ALLE ORE 20:00 PER PROROGA ORDINANZA 15/2021.**

### IL SINDACO

VISTA la domanda di chiusura della suddetta piazza avanzata dal Sig. ANTONELLI, interessante nello specifico il lato nord della medesima – sezione interna lato Municipio, recepita con Ordinanza n. 015/2021;

VISTA la richiesta di proroga presentata dal medesimo Sig. ANTONELLI e accolta da questo Comune;

CONSIDERATO che si rende necessario prorogare il divieto di transito veicolare (eccetto mezzi di soccorso e di polizia) e divieto di sosta con rimozione forzata, in Piazza Roma (lato nord) al fine di garantire la sicurezza dei convenuti, il regolare svolgimento della manifestazione e la massima fruibilità degli spazi in questione per i mezzi di soccorso e polizia;

RITENUTO necessario prorogare la sospensione della circolazione veicolare (eccetto mezzi di soccorso e di polizia) e divieto di sosta con rimozione forzata, nella suddetta area, per esigenze di carattere tecnico e di sicurezza legate allo svolgimento della manifestazione per un periodo di tempo compreso tra le ore 00.00 del 27/07/2021 e le ore 06.00 del 02/08/2021 (orario previsto di completa rimozione dei materiali necessari alla manifestazione e del corretto ripristino dei luoghi)

CONSIDERATI i pareri degli uffici competenti e ritenuto necessario disporre i suddetti divieti al fine di tutelare la pubblica incolumità delle persone;

Visti gli artt. 6, 7 e ss. del Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.4.1992, n.285 e s.m.i, nonché gli artt.31 e seguenti del D.P.R. 16.12.1992, n.495 e s.m.i, recante “Regolamento esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”;

Vista la legge 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5;

Visto il D.Lgs.267/2000;

### ORDINA

**IL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE (ECCEPTE MEZZI DI SOCCORSO E DI POLIZIA) E IL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN PIAZZA ROMA (LATO NORD / MUNICIPIO) DALLE ORE 00.00 DEL 27/07/2021 ALLE ORE 06.00 DEL 02/08/2021.**

Il richiedente durante l'allestimento, lo svolgimento e la fase di ripristino dei luoghi interessati dalla manifestazione dovrà adottare tutte le cautele necessarie per evitare situazioni di pericolo per persone, animali o cose e garantire la sicurezza di tutto il personale impegnato o dei convenuti oltre che il tempestivo accesso a mezzi di soccorso e polizia.

L'area interessata dalla chiusura al traffico e dal divieto di sosta non comprenderà l'area della piazza a ridosso degli edifici o dei margini e sarà conformata in maniera tale da garantire massima fluidità di accesso, transito e manovra per quanto riguarda la Caserma, l'Ufficio Postale e il Municipio. Tale area di manovra e posteggio dovrà sempre essere libera, sgombra e non ostruita / ostacolata in alcun modo dalle installazioni in oggetto o da loro dipendenze.

L'area di interesse dovrà essere adeguatamente segnalata e dovranno essere indicati dei percorsi alternativi lungo i tratti di strada che la precedono mediante l'installazione di segnali stradali temporanei in conformità a quanto disposto dall'art 21 del Codice della Strada, con le modalità previste dagli art. 31 e seguenti del DPR 495/92 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).

### **AVVERTE**

ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7.8.1990, n. 241, che il Responsabile del procedimento è il geom. Cavallo Riccardo;

avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Legge 6 dicembre 1971, n.1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da produrre entro 120 giorni dalla notificazione (D..P.R. 24 novembre 1971, n.1199);

avverso la presente ordinanza è altresì ammesso, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione o pubblicazione e nei modi stabiliti dall'art.37 del Codice della Strada (D.Lgs. 30.4.1992, n.285 e s.m.i) e dall'art.74 del D.P.R. 16.12.1992 n.495 e s.m.i., ricorso all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti, nonché all'ente competente all'apposizione della segnaletica.

### **MANDA**

ai competenti Uffici per la pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge e all'Ufficio Tecnico Comunale per quanto di competenza, nonché per la trasmissione:

- al Comando di PL della Comunità Collinare Val Tiglione : [poliziale@unionevaltiiglione.at.it](mailto:poliziale@unionevaltiiglione.at.it)
- al Comando dei Carabinieri di Asti, Stazione di Agliano Terme (AT) : [stat138270@carabinieri.it](mailto:stat138270@carabinieri.it)
- alla Sezione Polizia Stradale di Asti : [polstradasez.at@poliziadistato.it](mailto:polstradasez.at@poliziadistato.it)
- alla Croce Rossa Italiana di Asti, Sede di Asti: [cp.asti@cert.cri.it](mailto:cp.asti@cert.cri.it)
- al 118 ASL AT: [urp@asl.at.it](mailto:urp@asl.at.it)
- al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Asti: [comando.asti@vigilfuoco.it](mailto:comando.asti@vigilfuoco.it)
- alla Questura di Asti: [gab.quest.at@pecps.poliziadistato.it](mailto:gab.quest.at@pecps.poliziadistato.it)

Dalla residenza municipale in data 27 Luglio 2021.

**IL SINDACO**  
F.to digitalmente  
**Ing. BIGLIA Marco**